

Direttive per i soggiorni di mobilità

del 25.11.2024 (stato al 31.08.2026)

Il Rettorato, sentito il Comitato di Direzione, adotta:

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principi

- ¹ Le presenti Direttive hanno lo scopo di disciplinare l'ammissione, il processo di selezione e la gestione di un soggiorno di mobilità da parte di uno studente immatricolato all'USI.
- ² Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Direttive, si applicano le basi legali delle Facoltà in materia di mobilità studentesca.
- ³ Per tutte le destinazioni valgono le Disposizioni per la gestione del rischio legato ai viaggi. L'USI si riserva il diritto di non approvare la mobilità verso la destinazione scelta.
- ⁴ È responsabilità dello studente dotarsi, prima della partenza e per l'intera durata della mobilità, di un'adeguata copertura assicurativa (inclusa, segnatamente, la stipula di un'assicurazione sanitaria e di un'assicurazione di viaggio). L'USI non assume alcun costo od onere derivante dalla mancata partenza, dall'annullamento, dalla rinuncia o dall'interruzione della mobilità da parte dello studente, né da spese ulteriori o non preventivate sostenute dallo stesso.
- ⁵ Nelle presenti Direttive, i termini che citano persone di genere maschile si riferiscono a persone di tutti i generi.

Art. 2 Campo di applicazione

- ¹ Le presenti Direttive si applicano agli studenti immatricolati all'USI che desiderano effettuare un periodo di mobilità.

Art. 3 Studente di mobilità e tipi di mobilità

- ¹ Lo studente di mobilità è quello studente che decide, di sua iniziativa, di partecipare a un programma di scambio a fini di studio.
- ² Lo studente può scegliere tra diversi tipi di mobilità, nel modo più confacente al suo percorso di studio. I diversi tipi di mobilità sono indicati alla pagina web dedicata del Servizio relazioni internazionali e mobilità dell'USI (di seguito "il Servizio").

Art. 4 Status dello studente di mobilità

- ¹ Durante il periodo di mobilità, lo studente resta immatricolato presso l'USI.
- ² In particolare, egli rimane altresì soggetto alle condizioni previste dal Regolamento degli Studi della Facoltà di appartenenza per l'ottenimento del titolo.

	³ Allo studente di mobilità viene applicata la tassa semestrale ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 15 cpv. 5 del Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni.
Art. 5 Servizio relazioni internazionali e mobilità	¹ Il Servizio relazioni internazionali e mobilità è il Servizio USI preposto alla gestione amministrativa degli scambi di mobilità degli studenti. ² Il Servizio collabora strettamente con i direttori dei programmi di studio, con i delegati per gli esami e con l'Amministrazione Studenti per tutte le questioni di natura accademica.
Art. 6 Iscrizione ai programmi di mobilità	¹ La partecipazione a un programma di mobilità è soggetta a bando di concorso. ² Lo studente che intende effettuare un periodo di mobilità deve presentare la propria candidatura in applicazione dello specifico bando. ³ Il Servizio pubblica sulla propria pagina internet del sito USI le date, le scadenze, la lista dei documenti necessari e le modalità di iscrizione al bando. Non è possibile iscriversi a un periodo di mobilità oltre i termini indicati sul sito. ⁴ Lo studente effettua la propria iscrizione tramite l'apposita piattaforma Mobility Online. ⁵ Le candidature devono essere complete di tutta la documentazione richiesta ed essere sottoposte entro i termini di cui al cpv. 3. Le candidature incomplete non vengono considerate.
Art. 7 Learning Agreement	¹ Ai fini dello svolgimento del periodo di mobilità, lo studente è tenuto a fornire il documento intitolato "Learning Agreement", debitamente compilato. Il Learning Agreement deve essere compilato digitalmente sulla piattaforma Mobility Online. Esso deve altresì essere aggiornato nel corso del periodo di mobilità. ² Il Learning Agreement è il documento che indica i corsi che lo studente desidera svolgere presso l'università ospitante. Esso consente altresì il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente presso l'università di destinazione ai fini del percorso formativo in USI. ³ Il Learning Agreement ha le finalità seguenti: - confermare l'accettazione dei corsi che lo studente intende seguire presso l'università di destinazione; - garantire il riconoscimento dei crediti ottenuti presso l'università di destinazione. ⁴ Il Learning Agreement deve essere approvato dalla figura di riferimento del programma di studio USI a cui lo studente è immatricolato come pure dall'università di destinazione. La versione finale del Learning Agreement deve essere approvata entro un mese dall'inizio del periodo di scambio. ⁵ In caso di mancata approvazione del Learning Agreement, il riconoscimento degli esami sostenuti in mobilità e il trasferimento dei relativi crediti non possono essere garantiti. ⁶ È responsabilità dello studente completare tutti i passaggi necessari al fine dell'approvazione del Learning Agreement e del riconoscimento dei crediti ottenuti in mobilità. ⁷ Per una corretta compilazione e gestione del Learning Agreement si vedano i documenti "Learning Agreement: Manuale d'Uso e "Fields for Learning Agreement". ⁸ L'USI non è responsabile della mancata possibilità di seguire i corsi scelti presso l'università di destinazione: è quest'ultima a fornire l'approvazione finale, in base alle proprie regole di assegnazione dei corsi agli studenti di scambio.

**Art. 8
Borse di studio
SEMP**

- ¹ Il programma SEMP (Swiss-European Mobility Programme) dell'Agenzia Nazionale Movetia prevede un sostegno economico (borsa di studio SEMP) per tutti gli studenti che decidono di svolgere il periodo di mobilità presso un'università di un Paese europeo o extra-europeo.
- ² Il budget complessivo e l'importo della borsa vengono decisi dall'Agenzia Nazionale Movetia e comunicati agli istituti di formazione superiore nel corso del mese di giugno dell'anno corrente. L'Università della Svizzera italiana comunica quindi agli studenti l'eventuale erogazione della borsa nel corso dell'estate.
- ³ Qualora il budget lo permetta, la borsa viene assegnata d'ufficio a tutti gli studenti interessati, senza che questi debbano farne specifica richiesta.

Titolo II – Disposizioni per le singole Facoltà

Capitolo I – Accademia di architettura

**Art. 9
Possibilità di
svolgimento e
durata del
periodo di
mobilità**

- ¹ La possibilità di svolgere un periodo di mobilità, come pure la durata massima dello stesso possono variare a dipendenza del programma di studio a cui è immatricolato lo studente.
- ² Nello specifico:

Accademia di architettura

Bachelor in Architettura	3° anno bachelor, massimo 2 semestri
Master in Architettura	Mobilità non ammessa
Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura	Per la mobilità di questi studenti valgono i medesimi criteri applicabili alla Facoltà di comunicazione, cultura e società. Si rimanda dunque agli articoli 18 e seguenti delle presenti Direttive.

- ³ Il programma Freemover non è previsto presso l'Accademia di architettura.

**Art. 10
Candidature**

- ¹ L'Accademia di architettura pone dei requisiti minimi ai propri studenti per potersi candidare a un periodo di mobilità. Tali requisiti sono indicati nella Direttiva per la mobilità universitaria dell'Accademia di architettura.
- ² Gli studenti che non soddisfano tutti i requisiti posti dalla Facoltà, nonché i requisiti indicati nella presente Direttiva, non possono essere ammessi al programma di mobilità.

**Art. 11
Scelta delle
mete di
scambio e
selezione**

- ¹ Sul formulario di iscrizione alla mobilità, ogni candidato può indicare al massimo 5 scelte preferenziali relative alla meta di scambio.
- ² Dopo la chiusura delle iscrizioni, vengono esaminate tutte le candidature ricevute e viene stilata una graduatoria. Sulla base della stessa, vengono assegnati un massimo di 30 posti di mobilità presso le università partner dell'Accademia di architettura.
- ³ Maggiori dettagli relativi alla graduatoria di cui al capoverso 2 sono previsti nella Direttiva per la mobilità universitaria dell'Accademia di architettura.
- ⁴ La selezione appena descritta avviene solo una volta all'anno durante il mese di febbraio.

Art. 12

- ¹ L'attribuzione di un posto di mobilità presso una delle università partner dell'Accademia di architettura viene effettuata secondo la graduatoria di cui

Assegnazione delle mete di destinazione	all'articolo 11, tenuto conto dei posti a disposizione e delle preferenze espresse dal candidato. ² Nel caso in cui il candidato indichi solo una meta di destinazione sul formulario di iscrizione e qualora egli non venga selezionato per questa medesima destinazione, gli verrà proposta un'altra meta con posti ancora liberi. ³ Nel caso in cui dovessero pervenire più di 30 candidature, gli studenti dal 31° rango in poi vengono messi in lista d'attesa. ⁴ A ciascuno dei 30 studenti selezionati viene individualmente comunicata per iscritto la destinazione assegnata.
Art. 13 Mancata conferma, rinuncia o ritiro dalla mobilità	¹ Gli studenti selezionati per il periodo di mobilità devono confermare in Mobility Online l'accettazione del posto entro la data indicata nella comunicazione dell'assegnazione della meta di scambio. ² Entro tale data, i posti non confermati o liberati a seguito di rinuncia vengono riassegnati, rispettando la graduatoria aggiornata. ³ Oltre tale data, la riallocazione dei posti liberi non è garantita e la graduatoria non viene ripetuta. ⁴ Gli studenti in lista d'attesa che non ottengono una destinazione vengono informati per iscritto della mancata assegnazione. ⁵ Lo studente che rinuncia o si ritira dopo la conferma deve darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio. In caso di mancata partenza, si applica la tassa di immatricolazione integrale (cfr. art. 15 del Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni). ⁶ In caso di rientro anticipato dal periodo di mobilità, la tassa di immatricolazione è determinata caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità. ⁷ Lo studente è tenuto al rimborso della borsa di studio SEMP secondo le modalità e condizioni stabilite dall'Agenzia Nazionale Movetia.
Art. 14 Esami per studenti in scambio nel Semestre Primaveraile	¹ Gli studenti dell'Accademia di architettura che intendono partire per un periodo di mobilità durante il semestre primaveraile devono obbligatoriamente sostenere gli esami della sessione invernale durante la sessione straordinaria di recupero (settembre) nel caso in cui l'inizio del semestre di scambio si sovrapponga con la sessione esami invernale in USI.
Art. 15 Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura	¹ Sebbene questo programma di studio afferisca all'Accademia di architettura, il Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura beneficia degli accordi della Facoltà di comunicazione, cultura e società, data la sua natura umanistica. ² Valgono quindi gli stessi criteri applicabili alla Facoltà di comunicazione, cultura e società. Gli studenti di questo programma di studio si possono riferire agli artt. 16 e seguenti delle presenti Direttive.

Capitolo II – Facoltà di scienze biomediche, Facoltà di comunicazione, cultura e società, Facoltà di scienze economiche, Facoltà di scienze informatiche

**Art. 16
Possibilità di
svolgimento e
durata del
periodo di
mobilità**

¹ La possibilità di svolgere un periodo di mobilità, come pure la durata massima dello stesso possono variare a dipendenza del programma di studio a cui è immatricolato lo studente.

Gli studenti immatricolati nel semestre primaverile, il cui piano degli studi differisce da quello tradizionale, devono rivolgersi al Servizio al fine di determinare quale semestre sia più idoneo allo svolgimento di un periodo di mobilità.

² Nello specifico:

Programma di studio	Periodo possibile per lo scambio
Bachelor in Comunicazione	3° anno, massimo 1 semestre
Bachelor in Data Science	3° anno, massimo 1 semestre
Bachelor in Filosofia	3° anno, massimo due semestri per gli studenti con la specializzazione "Filosofia". Mobilità non ammessa per le altre specializzazioni.
Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana	3° anno, massimo 1 semestre
Bachelor in Scienze economiche	3° anno, massimo 2 semestri
Bachelor in Scienze informatiche	3° anno, massimo 1 semestre
Master in Artificial Intelligence	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Cognitive Psychology in Health Communication	Mobilità non ammessa in quanto joint degree con l'Università Vita-Salute San Raffaele.
Master in Data Science	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Corporate Communication	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Digital Fashion Communication	Mobilità non ammessa in quanto double degree con l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Master in Economia e politiche internazionali	Mobilità non ammessa in quanto double degree con ASERI dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Master in Economics	2° anno, Semestre Autunnale
Master in European Studies in Investor Relations and Financial Communication	Mobilità non ammessa in quanto joint degree con l'Università Cattolica del Sacro Cuore
Master in Finance	2° anno, Semestre Primavera
Master in Financial Technology & Computing	2° anno, Semestre Autunnale o Semestre Primavera
Master in Health Communication	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Informatics	2° anno, Semestre Autunnale
Master in International Tourism	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Lingua, letteratura e civiltà italiana	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Management	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Management and Informatics	2° anno, Semestre Autunnale o Semestre Primavera

		Master in Marketing and Transformative Economy	2° anno, Semestre Autunnale
		Master in Media Management	2° anno, Semestre Autunnale o Semestre Primaveraile
		Master in Medicine	Si rimanda alle basi legali di Facoltà
		Master in Philosophy	2° anno, Semestre Autunnale o Semestre Primaveraile
		Master in Public Management and Policy	2° anno, Semestre Autunnale
		Master in Software Engineering with AI	2° anno, Semestre Autunnale
		Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura	2° anno, Semestre Autunnale
Art. 17 Studenti in scambio nel Semestre Primaveraile	1	Gli studenti il cui programma di studio permette la mobilità durante il semestre primaveraile devono verificare con attenzione le date di inizio del semestre presso l'università di destinazione.	
	2	Essi possono decidere di sostenere gli esami della sessione invernale durante la sessione straordinaria di recupero (settembre) nel caso in cui l'inizio del semestre di scambio si sovrapponga con la sessione esami invernale in USI.	
Art. 18 Requisiti minimi per la candidatura al periodo di mobilità	1	Si possono candidare a un periodo di mobilità gli studenti del 2° anno di Bachelor e gli studenti del 1° anno di Master regolarmente immatricolati ad un programma di studi presso l'Università della Svizzera italiana, che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti:	
		a. relativamente alla loro situazione accademica, la media dei risultati di esame conseguiti è superiore al 6.0 e il numero di crediti (ECTS) ottenuti è in linea con gli esami previsti dal piano degli studi. Ulteriori requisiti minimi possono essere posti per alcune destinazioni specifiche e/o dalla Facoltà in cui lo studente è immatricolato (cfr. basi legali di Facoltà sulla mobilità);	
		b. dispongono del livello minimo richiesto dall'università di destinazione per la lingua in cui sono intenzionati a studiare, per entrambe le mete scelte.	
Art. 19 Idoneità dei candidati	1	Le candidature ricevute vengono valutate ai fini di determinare l'idoneità dei candidati allo svolgimento di un periodo di mobilità. A tal fine, vengono valutati gli elementi seguenti:	
		a. la corretta presentazione della domanda di candidatura, completa di tutta la documentazione allegata;	
		b. la coerenza del programma di studio con la durata della mobilità così come prevista nella candidatura e l'appropriato inserimento del periodo all'estero nella fase degli studi dello studente;	
		c. la valutazione della media ponderata e dei crediti acquisiti;	
		d. le competenze linguistiche relative alla lingua in cui si intende studiare;	
		e. il rispetto dei requisiti d'ammissione posti dall'università partner, inclusi i requisiti linguistici minimi.	
	2	Il controllo formale delle candidature viene effettuato dal Servizio relazioni internazionali e mobilità.	
	3	Le candidature ritenute non idonee rispetto agli elementi summenzionati non vengono considerate. La relativa decisione viene comunicata per iscritto al candidato.	
Art. 20 Scelta della meta di destinazione	1	Il candidato può compilare un solo formulario di iscrizione ed esprimere fino a un massimo di 2 scelte preferenziali in merito alla meta di destinazione.	
	2	Gli studenti del Bachelor in Scienze economiche che desiderano effettuare la mobilità per un intero anno accademico in due destinazioni diverse devono sottoporre due formulari distinti, uno per il semestre autunnale (massimo di 2 scelte preferenziali) e uno per il semestre primaveraile (massimo di 2 scelte	

preferenziali). In nessun caso i semestri di scambio indicati nei due formulari si possono sovrapporre.

³ È possibile scegliere diverse tipologie di mobilità.

**Art. 21
Selezione delle
candidature –
Graduatoria**

- ¹ A garanzia di un'assegnazione equa dei posti di mobilità, viene stilata una graduatoria delle candidature sommando i seguenti valori:
- a. punti assegnati alla percentuale dei crediti ottenuti rispetto al massimo dei crediti conseguibili fino al momento della stesura della graduatoria (cfr. art. 22);
 - b. media ponderata complessiva moltiplicata per il relativo peso (cfr. art. 23);
- ² La selezione avviene due volte l'anno: in febbraio e in settembre. Gli studenti che presentano la candidatura in settembre potranno scegliere esclusivamente tra i posti disponibili rimasti.
- ³ In caso di parità di punteggio, si applicano nell'ordine i seguenti criteri:
- a. valutazione del certificato linguistico laddove la destinazione lo richieda (cfr. art. 24);
 - b. sorteggio tramite software dedicato senza presenza dei candidati ma in presenza di un collaboratore USI esterno al Servizio; per il sorteggio viene utilizzato esclusivamente il numero di matricola dello studente.

**Art. 22
Crediti ottenuti
fino al momento
della selezione**

- ¹ Un punteggio si assegna al rapporto percentuale tra i crediti ottenuti e il massimo di ECTS conseguibili per ogni programma di studio fino al momento della selezione:
- | % di ECTS ottenuti | Punti (/20) |
|--------------------|-------------|
| 0–49.99% | 0 |
| 50–59.99% | 1 |
| 60–69.99% | 2 |
| 70–74.99% | 4 |
| 75–79.99% | 6 |
| 80–83.99% | 9 |
| 84–86.99% | 11 |
| 87–89.99% | 14 |
| 90–90.99% | 17 |
| 91–93.99% | 18 |
| 94–95.99% | 19 |
| 96–100% | 20 |
- ² Oltre il 100% si assegnano 20 punti.
- ³ Allo studente esonerato da esami vengono comunque considerati i relativi crediti già acquisiti.
- ⁴ Per gli studenti immatricolati nel Semestre Primavera: i risultati e i crediti ottenuti nella prima sessione esami (sessione estiva) non vengono considerati ai fini della graduatoria.

**Art. 23
Media
ponderata
complessiva**

- ¹ Alla media ponderata viene attribuito un moltiplicatore:
- | Media | Moltiplicatore |
|--------|-----------------|
| < 6.00 | Non ammissibile |

	6.00	1.000
	6.01-6.29	1.010
	6.30-6.59	1.020
	6.60-6.99	1.030
	7.00-7.29	1.050
	7.30-7.59	1.060
	7.60-7.99	1.070
	8.00-8.19	1.090
	8.20-8.29	1.100
	8.30-8.39	1.200
	8.40-8.49	1.300
	8.50-8.59	1.500
	8.60-8.69	1.600
	8.70-8.79	1.700
	8.80-8.89	1.800
	8.90-8.99	1.900
	9.00-9.19	2.000
	9.20-9.29	2.010
	9.30-9.39	2.020
	9.40-9.49	2.030
	9.50-9.59	2.050
	9.60-9.69	2.060
	9.70-9.79	2.070
	9.80-9.89	2.080
	9.90-9.99	2.090
	10.00	3.000
Art. 24 Certificazioni linguistiche	1	Sono accettati esclusivamente certificati di lingua riconosciuti a livello internazionale e l'esame interno USI.
	2	Non sono accettati certificati di frequenza a corsi di lingua.
Art. 25 Assegnazione della meta di scambio	1	L'assegnazione dei posti disponibili presso le università partner dell'USI avviene sulla base della graduatoria e tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.
	2	Qualora un candidato non venga selezionato per la sua prima scelta di destinazione, partecipa automaticamente alla selezione per la sua seconda scelta, concorrendo con gli altri candidati che hanno indicato la stessa meta sia come loro prima scelta che come seconda.
	3	Tutti i candidati vengono informati per iscritto dell'esito della selezione.
	4	I candidati non selezionati possono scegliere, entro il termine indicato, tra le mete con posti ancora disponibili. Scaduto il termine, la candidatura viene annullata. L'assegnazione avviene su base meritocratica.
	5	In caso di pari merito tra due o più candidati, valgono i criteri indicati all'art. 21 cpv. 3.
	6	La decisione di assegnazione della meta di scambio non è negoziabile.
	7	La graduatoria non viene resa pubblica.

Art. 26 Programmi di scambio strutturati	¹ I posti di mobilità previsti per i programmi di scambio strutturati saranno assegnati con priorità agli studenti iscritti al programma di studio a cui lo scambio è specificamente dedicato.
Art. 27 Summer School	¹ Gli studenti interessati a frequentare una Summer School devono considerare che solo un numero determinato di crediti può essere ottenuto tramite questo tipo di mobilità. Per maggiori dettagli, si vedano in merito le basi legali per la mobilità delle singole Facoltà. ² Per le Summer School organizzate dalle università partner dell'USI i cui posti vengono scalati dal numero di posti per la mobilità tradizionale, la priorità nell'assegnazione di tali posti sarà data agli studenti di mobilità tradizionale.
Art. 28 Richiesta di cambiamento della meta di destinazione	¹ Di regola, la meta di destinazione assegnata non può essere cambiata. ² In situazioni eccezionali e comprovate, il Servizio può valutare una richiesta in questo senso da parte dello studente. Eventuali concessioni possono essere fatte solo se non sussiste un impatto diretto sulla graduatoria e sugli altri studenti.
Art. 29 Rinuncia o ritiro dalla mobilità	¹ Lo studente che intende rinunciare allo svolgimento del periodo di mobilità deve darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio. ² Qualora i tempi lo permettano, il posto può essere riassegnato a uno studente precedentemente non selezionato. In caso contrario il posto resta non assegnato. ³ La graduatoria non viene ripetuta. ⁴ In caso di mancata partenza per la meta di scambio, allo studente verrà applicata la tassa di immatricolazione integrale (cfr. art. 15 Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni). ⁵ In caso di rientro anticipato dal periodo di mobilità, la quantificazione della tassa di immatricolazione viene valutata sulla base del caso concreto, in ossequio al principio di proporzionalità. ⁶ Lo studente è altresì tenuto al rimborso della borsa di studio SEMP, conformemente alle modalità e condizioni stabilite dall'Agenzia Nazionale Movetia.
Art. 30 Requisiti per la partenza verso la meta di scambio	Si rinvia alle basi legali relative alla mobilità delle singole Facoltà.
Art. 31 Programma di mobilità Freemover	¹ Lo studente interessato a trascorrere un periodo di studio presso un'università con la quale l'USI non ha concluso un accordo bilaterale deve organizzare il soggiorno individualmente, con un eventuale e limitato supporto da parte del Servizio relazioni internazionali e mobilità.

Titolo III – Svolgimento della mobilità

Art. 32 Il soggiorno di mobilità

- ¹ Lo studente che decide di intraprendere una mobilità per fini di studio è ambasciatore dell'Università della Svizzera italiana presso le università partner. È quindi richiesto un comportamento consono, nonché il rispetto delle regole poste dall'università di destinazione.
- ² In particolare, l'USI pone l'accento su questi aspetti:
 - a. Arrivo e partenza: lo studente è tenuto ad arrivare in tempo per eventuali sessioni di orientamento e a ripartire al termine delle attività accademiche.
 - b. Frequenza dei corsi: la frequenza dei corsi segue le regole dell'università di destinazione. Se questa pone la frequenza obbligatoria, lo studente è tenuto a rispettarla.
- ³ La frequenza dei corsi in modalità virtuale (o altre modalità che non prevedono la presenza) non sono accettate, salvo per cause di forza maggiore (ad es. ragioni mediche, pandemia).
- ⁴ Lo studente di scambio è invitato a partecipare ad eventuali eventi di accompagnamento alla mobilità organizzati dal Servizio.
- ⁵ Attività di volontariato, lavori part-time o periodi di stage (curricolare e non) nella nazione/città di destinazione svolti durante lo scambio sono ammessi solo previa richiesta scritta da parte dello studente e solo se sono compatibili con l'attività accademica, che resta l'attività principale dello studente di scambio.

Art. 33 Estensione della mobilità

- ¹ Si vedano gli artt. 9 e 16 per determinare i programmi di studio che permettono la mobilità estendibile a due semestri.
- ² Gli studenti che desiderano fare richiesta di estensione della mobilità devono seguire la seguente procedura:
 - a. Chiedere l'autorizzazione scritta al direttore del programma di studio;
 - b. Comunicare questa volontà al Servizio relazioni internazionali e mobilità, che procederà alla verifica della fattibilità presso l'università di destinazione; si prega di notare che l'estensione equivale a un posto semestrale; se tutti i posti sono già stati assegnati sarà l'università di destinazione ad accettare o meno la richiesta.
- ³ Una volta approvata l'estensione, lo studente dovrà seguire la procedura amministrativa comunicata dal Servizio.

Art. 34 Mancato superamento di uno o più esami presso l'università di destinazione

- ¹ Nel caso in cui lo studente in scambio non dovesse superare uno o più esami presso l'università di destinazione, ha a disposizione due possibili soluzioni:
 - a. Sostenere l'esame in una sessione di recupero, se questa opportunità viene offerta dall'università partner; oppure
 - b. Recuperare l'esame all'USI nel semestre successivo. Per questa opzione si prega di consultare il Regolamento degli Studi della Facoltà di appartenenza e, in caso di dubbio, di rivolgersi alla Segreteria degli Studi della propria Facoltà.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 35

Le presenti Direttive entrano immediatamente in vigore.
